

# STATUTO FIR-CB ,

## Approvato dal XIV Congresso Nazionale FIR-CB – Martina Franca 22-23-24 Ottobre 2010



### Articolo 1

E' costituita un'associazione denominata F.I.R.-C.B., Federazione Italiana Ricetrasmismissioni Citizen's Band, apolitica, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro. La F.I.R.-C.B. aderisce all'organizzazione europea e mondiale rappresentativa dell'utenza e ne costituisce la sezione italiana. **La F.I.R.-C.B. è per brevità denominata altresì F.I.R., anche in quanto ha esteso da tempo la propria attività di telecomunicazioni, di cui all'art 2, a tutte le forme di comunicazione ad uso privato che oggi la tecnologia mette a disposizione.**

Per effetto dell'iscrizione al registro regionale lombardo, in base alla legge 266/91, la FIR-CB e' una O.N.L.U.S. di diritto ai sensi della legge 460/9, art. 10, punto 8.

### Articolo 2

La F.I.R.-C.B. ha lo scopo di coordinare, agevolare, promuovere e tutelare l'attività di quanti si propongono l'uso e lo sviluppo delle infrastrutture individuali per l'espressione e la comunicazione. La CB è stata l'antesignana dell'uso della radio come mezzo individuale di espressione e comunicazione.

La F.I.R.-C.B. si propone di coordinare, agevolare e promuovere i servizi che le associazioni federate e le strutture offrono agli iscritti perché questi possano svolgere al meglio le loro attività.

La F.I.R.-C.B. tutela i diritti degli operatori del settore ed è, a tal fine, portatrice di interessi diffusi ai sensi della legge 241/90.

La F.I.R.-C.B. presta attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito tramite i propri iscritti nei modi e per i fini previsti dall'articolo 2 della Legge 266/91 e relative leggi regionali in materia.

La F.I.R.-C.B. persegue questi fini di solidarietà, nonché di tutela dell'ambiente, attraverso la propria struttura di volontariato di Protezione Civile denominata S.E.R. Servizio Emergenza Radio, da essa completamente controllata. Il SER sviluppa la propria attività attraverso il coordinamento di organismi, prevalentemente provinciali, disciplinati da accordi fra gli aderenti con criteri di democraticità e di volontarietà dai regolamenti esplicativi, dalle delibere del Consiglio Nazionale ed, in via d'urgenza, dal Presidente Nazionale F.I.R.-C.B.; l'attività si esplica prevalentemente nelle telecomunicazioni, cioè in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza di Protezione Civile, come previsto dall'art. 3 della legge 225/92.

Le prestazioni effettuate dagli aderenti alla struttura S.E.R. sono gratuite, sia che le medesime siano effettuate a vantaggio dei soci S.E.R. sia che siano effettuate a vantaggio di terzi, salvo, ove previsto, per i benefici di legge o le convenzioni con enti pubblici. La suddetta norma viene estesa anche a tutte le attività delle cariche elettive ed onorifiche della F.I.R.-C.B., ai sensi del presente statuto.

### Articolo 2 bis

Per quanto riguarda il SER si specifica che la foggia ed il colore del Dispositivo di protezione Individuale (divisa) sono liberi di adeguarsi alle disposizioni dei bandi di

finanziamento regionali o di altri Enti ma ogni capo deve, compatibilmente con le normative vigenti, riportare sulla schiena in maniera chiara ed inconfondibile il simbolo FIR-SER.

Ogni attività di Protezione Civile si svolge sotto la responsabilità del livello al quale si svolge l'attività medesima, comunale, provinciale, regionale, nazionale.

Ogni operatore deve dichiarare annualmente il proprio livello operativo (locale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale).

Tutte le associazioni che hanno operatori SER devono provvedere al rinnovo delle iscrizioni dell'associazione dei suoi operatori SER entro il 31 Marzo di ogni anno, in modo da garantire la continuità operativa degli operatori SER fino a questa data.

Ogni richiesta di finanziamento o convenzione fatta a nome del SER deve essere portata a conoscenza della struttura superiore.

L'operatore SER può essere sospeso per inadempienza al regolamento SER anche dal responsabile di livello, oltre che dal legale rappresentante della federazione.

### Articolo 3

La F.I.R.-C.B. ha sede in Milano, via Lanzone 7, salvo diversa decisione presa a maggioranza di due terzi dal Consiglio Nazionale, od a maggioranza, dal Congresso.

La F.I.R.-C.B. è la Federazione dei circoli, associazione o clubs, **che** chiameremo associazioni radiantistiche, regolarmente costituiti e volontariamente aderenti a termini delle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti esplicativi.

### Articolo 4

L'associazione radiantistica, costituita con almeno dieci iscritti, per far domanda d'adesione alla Federazione, invia raccomandata A.R. alla Segreteria Nazionale seguendo le indicazioni ricevute dalla medesima. La richiesta deve essere corredata da

- copia dell'atto costitutivo e statuto
- elenco dei soci
- elenco delle cariche sociali.

L'associazione entra a far parte della Federazione dopo **aver espletato le procedure dell'articolo 5, a seguito della ricezione della domanda da parte della segreteria, previo il pagamento delle quote di adesione previste dalle norme F.I.R. C.B. dell'anno in corso o qualora le associazioni federate della provincia esprimono parere favorevole, la segreteria generale provvederà all'immediato tesseramento**

### Articolo 5

Sull'ammissione delle associazioni radiantistiche, possono ricorrere le associazioni federate della provincia, che dovranno essere informate dalla Segreteria Nazionale entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta di ammissione. Anche il Presidente della provincia e della regione di competenza saranno informati con le stesse modalità, inviando loro anche copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione radiantistica richiedente. Sull'eventuale ricorso, presentato entro **45** giorni, de-

cide, entro ulteriori 60 giorni, il Consiglio Nazionale.

#### Articolo 6

Le associazioni radiantistiche federate, nell'ambito delle loro attività radiantistica, hanno autonomia amministrativa nel rispetto delle norme statutarie della Federazione e dei regolamenti esplicativi dalla medesima emanati e dalle stesse accettati con l'atto di adesione. Esse quindi consentono l'automatica facoltà di controllo, da parte della Federazione Nazionale, della reale consistenza dei soci effettivi, i quali devono essere tutti regolarmente tesserati alla Federazione Italiana Ricetrasmisсии CB.

#### Articolo 7

Il marchio F.I.R.-C.B., da solo, od accompagnato da attributi o qualifiche, è riservato alle strutture della Federazione. Le associazioni radiantistiche federate devono usare il marchio con la denominazione F.I.R.-C.B.-S.E.R. solo congiuntamente a quello sociale. Il marchio F.I.R.-C.B.-S.E.R. non può far parte della ragione sociale stessa. Le strutture del SER sono autorizzate ad usare, nel linguaggio corrente, l'acronimo SER (o Servizio Emergenza Radio) unitamente al nome della località in cui è ubicata la sede operativa della struttura o dell'associazione alla quale il SER appartiene

Il marchio non potrà più essere usato e dovrà essere tolto ovunque, anche dalla carta intestata, qualora l'associazione non rinnovi più l'adesione alla Federazione.

Ogni abuso dopo un richiamo verbale ed uno scritto sarà denunciato alle autorità competenti ed è demandato al regolamento SER ogni aspetto pratico dell'attuazione del presente articolo

#### Articolo 8

Gli organi della Federazione sono:

- A. Il Congresso Nazionale.
- B. Il Consiglio Nazionale.
- C. Il Collegio dei Probiviri
- D. Il Collegio dei Revisori dei Conti
- E. L'Assemblea Regionale.
- F. L'Assemblea Provinciale.

#### Articolo 9

##### CONGRESSO NAZIONALE

La Federazione è rappresentata a livello nazionale, per la durata di tre anni, da un Consiglio Nazionale composto da quindici membri eletti direttamente dal Congresso, dai Presidenti Regionali e dai Consiglieri a vita. La Carica di Consigliere Nazionale eletto è compatibile con la carica di Presidente Regionale.

Il Congresso Nazionale elegge, per lista limitata ai quattro quinti degli eleggibili, i quindici membri del Consiglio Nazionale.

Sono eleggibili nel Consiglio Nazionale coloro che sono iscritti ininterrottamente alla F.I.R.-C.B. da almeno tre anni con incarichi direttivi.

Per incarichi direttivi si intendono:

- Consigliere Nazionale
- Proboviro Nazionale
- Revisore dei Conti Nazionale
- Presidente Regionale
- Presidente Provinciale
- Presidente di associazione radiantistica.
- Consigliere di associazione radiantistica.

I candidati devono essere disponibili ed attrezzati per partecipare a riunioni telematiche del Consiglio Nazionale.

Su proposta del Consiglio Nazionale uscente, ogni congresso può eleggere al titolo di Consigliere a vita, fino a quattro Consiglieri. I Consiglieri a vita devono essere tesserati alla Federazione da almeno quindici anni ed avere avuto incarichi direttivi nazionali per almeno nove anni. La loro elezione deve avvenire per alzata di mano o per acclamazione del Congresso.

I consiglieri a vita facenti parte del Consiglio Nazionale non potranno comunque mai eccedere il numero di sei.

#### Articolo 10

Il Congresso Nazionale ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali.

#### Articolo 11

Il Congresso Nazionale si riunisce una volta ogni tre anni in sessione ordinaria. Si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Nazionale lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due terzi dei suoi membri.

#### Articolo 12

Le modalità di partecipazione e di svolgimento del Congresso Nazionale per l'elezione del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori, sono fissate dal Consiglio Nazionale uscente. Vengono comunicate alle associazioni radiantistiche almeno centoventi giorni prima della celebrazione del Congresso.

#### Articolo 13

Il numero dei delegati al Congresso Nazionale deve essere proporzionale al numero degli iscritti alla Federazione. Fatto salvo di essere comunque rappresentati anche quelle associazioni radiantistiche che non riescono ad avere un quorum sufficiente per un delegato.

#### Articolo 14

##### CONSIGLIO NAZIONALE

I quindici membri eletti dal Congresso Nazionale ed i Consiglieri a vita, eleggono al loro interno un Presidente Nazionale ed **eventualmente** un Presidente nazionale vicario oltre ad un vice Presidente per area (Nord, Centro, Sud).

Coloro che sono stati ininterrottamente vicepresidenti di area per almeno 6 anni parteciperanno all'ufficio di presidenza.

Il Consiglio Nazionale all'unanimità o del Congresso a maggioranza qualificata di tre quarti possono eleggere un presidente onorario con la facoltà di presiedere il Consiglio Nazionale o convocare il Congresso Nazionale nel caso non sia convocato nei termini previsti a questo statuto.

Su proposta del Presidente Nazionale, o di un terzo dei Consiglieri, il Consiglio Nazionale può nominare un Segretario Generale o un ufficio di segreteria composto da un Segretario e da uno o più vice Segretari e può affidare incarichi speciali.

I Consiglieri nazionali, i Revisori dei Conti, i Probiviri, i Consiglieri a vita o consultivi, qualunque carica essi ricoprono, qualora non rinnovino l'iscrizione alla Federazione entro il 31 Marzo dell'anno in corso, saranno invi-

tati con lettera raccomandata AR dal Presidente Nazionale, dal Presidente vicario o dalla Segreteria nazionale a provvedere al rinnovo tramite un'associazione federata.

Trascorsi 30 giorni senza che vi provvedano decadranno dalla carica di consigliere nazionale e da ogni carica ricoperta in seno alla Federazione e saranno sostituiti dal primo non eletto della propria lista, od, in mancanza del primo dei non eletti della propria lista, dal primo dei non eletti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Questi diverranno Consiglieri Nazionali, trascorsi i termini di cui sopra, rimarranno in carica sino al termine del mandato in corso.

#### Articolo 15

Il Consiglio Nazionale potrà svolgersi con la presenza dei consiglieri nazionali di persona o in via telematica tutte le volte che il suo Presidente lo ritenga opportuno o necessario, e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, comunque almeno due volte all'anno. La convocazione può essere effettuata a mezzo di raccomandata AR oppure congiuntamente a mezzo di posta elettronica (e-mail) e per posta prioritaria. **Pertanto si invitano tutti i consiglieri ad attivare l'indirizzo di posta elettronica personale federativa, in quanto la federazione userà questo indirizzo per tutte le comunicazioni.**

La relazione del bilancio consultivo - preventivo dovrà essere messa come prima voce all'ordine del giorno ed in seconde deve essere posto l'eventuale intervento del Collegio dei Probiviri.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza della maggioranza dei membri eletti dal Congresso, su lista, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' consentita una sola delega per ogni membro. Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, da una dei vice Presidenti. Un membro del Consiglio Nazionale, dopo due assenze dal Consiglio Nazionale, non giustificate, perde diritto di voto e non sarà più computato al fine della determinazione del numero legale.

#### Articolo 16

Il consiglio Nazionale è l'organo rappresentativo della Federazione e del suo Congresso tra un Congresso e l'altro della medesima. Esso è investito dai più ampi poteri per la gestione della Federazione.

Delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e le direttive generali della Federazione.

Rappresenta gli associati presso il Ministero della Comunicazione, dell'Interno, il dipartimento della Protezione Civile e tutte le pubbliche Autorità nazionali ed estere, curando nel contempo anche i rapporti internazionali. Esso deve inoltre predisporre il regolamento per il funzionamento della Federazione e i regolamenti per il funzionamento operativo delle proprie strutture. Definire infine, le norme di comportamento, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Può - con maggioranza qualificata di due terzi, per gravi motivi - sciogliere le strutture della Federazione e nominare un Commissario Straordinario. Il Commissario assume i poteri spettanti agli organi stessi e provvede, entro tre mesi, alla costituzione dell'amministrazione ordinaria.

La gestione commissariale può essere prorogata per non

più di sei mesi.

#### Articolo 17

Delle riunioni del Consiglio Nazionale, deve essere redatto dal verbalizzante processo verbale, firmato dal presidente, dal segretario generale, dal verbalizzante e dagli scrutatori nominati per l'eventuale votazione avvenuta durante la riunione.

Entro 30 giorni dalla riunione, detto verbale dovrà essere inviato via posta elettronica (e-mail) o per posta prioritaria a tutti i membri del Consiglio Nazionale, compresi Revisori e Probiviri ed a tutte le associazioni federate. Le associazioni federate riceveranno il verbale **a mezzo posta elettronica utilizzando l'indirizzo federativo** o con la spedizione della prima circolare.

#### Articolo 18

Il Presidente Nazionale, od in caso di sua impossibilità il Presidente vicario, rappresenta la Federazione nei confronti di terzi e in giudizio, cura l'esecuzione degli atti deliberativi del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale.

La firma sociale nei confronti di istituti di credito è demandata al Presidente. Per importi superiori ai cinquemila euro è demandata al Presidente congiuntamente al Presidente vicario od al Segretario Generale od a un vice Presidente.

Nei casi di giustificata urgenza, il Presidente Nazionale, od in caso di sua impossibilità il Presidente vicario, può esercitare i poteri del Consiglio Nazionale in unione con almeno uno dei vice presidenti, salvo ratifica del Consiglio stesso in riunione appositamente convocata entro massimo ottantuno giorni dall'evento.

In questi casi i provvedimenti adottati dal Presidente nazionale dovranno essere comunicati per iscritto ai membri del Consiglio entro ventuno giorni dalla data di emissione del provvedimento.

Questi poteri comprendono in particolare la ratifica o la reiezione della sospensione da ogni attività federativa richiesta o proposta sia dalle strutture regionali o provinciali sia dal collegio dei Probiviri nazionali e di associazioni o di singoli iscritti alle associazioni federate e, se necessario, alla loro espulsione qualunque carica essi ricoprano, purché non eletti dal Congresso, salvo riammissione dal Collegio dei Probiviri.

In quest'ultimo caso, l'atto dei Probiviri ha carattere esecutivo nei confronti dei provvedimenti presi dal Presidente, e carattere consultivo nei confronti dei provvedimenti presi dal Consiglio Nazionale.

#### Articolo 19

Il Consiglio Nazionale può nominare speciali commissioni permanenti e temporanee per lo studio di problemi e l'esecuzione di particolari compiti. In ogni commissione il Consiglio è rappresentato almeno da uno dei suoi membri. Le commissioni speciali presentano una relazione scritta al Consiglio dopo ogni anno di attività, se sono permanenti, e dopo avere esaurito il mandato se sono temporanee. I componenti delle singole commissioni hanno funzioni consultive, con facoltà di iniziative e di proposte per l'esame e lo studio delle questioni che rientrano nelle loro rispettive competenze.

Il Consiglio Nazionale può eleggere uno o più membri consultivi del Consiglio stesso, affidando loro speciali incarichi. Può altresì, su proposta del Presidente Nazio-

nale, affidare incarichi di conduzione di uffici a membri del Consiglio stesso, per una migliore funzionalità della Federazione.

#### **Articolo 20**

Il Consiglio Nazionale determina, ogni anno, l'ammontare del contributo annuale che le associazioni radiantistiche federate devono corrispondere alla Federazione per loro e per i propri soci.

#### **Articolo 21**

##### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il controllo dell'amministrazione della Federazione è affidato ad un collegio composto da tre Revisori effettivi, possibilmente della stessa area più due supplenti, che durano in carica un triennio. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge un suo Presidente ed ha il seguente mandato:

- A. Esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti contabili e la gestione finanziaria.
- B. Accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte.
- C. Esamina i bilanci e ne verifica la corrispondenza dei valori.
- D. Redige alla fine dell'esercizio finanziario relazione contabile e circostanziata.

#### **Articolo 22**

##### **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri formato da tre membri possibilmente della stessa area, più due supplenti, dura in carica per un triennio. Gli eletti procedono alla nomina del Presidente del Collegio. La carica di Probiviro Nazionale è incompatibile con la carica di Consigliere Nazionale, di Revisore dei Conti Nazionale, **Presidente Regionale** e di Probiviro Regionale o Provinciale. Il ricorso ai probiviri si effettua con comunicazione scritta e motivata, diretta al Presidente del Collegio. Il Collegio dei Probiviri decide senza formalità di procedura, ex bono ex equo, entro e non oltre, sessanta giorni dal ricevimento del ricorso, trasmettendo quindi il giudizio al Presidente Nazionale e al Consiglio Nazionale che adotteranno i provvedimenti consequenziali opportuni.

#### **Articolo 23**

I Revisori e i Probiviri (effettivi e supplenti) hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Nazionale con possibilità di voto consultivo.

#### **Articolo 24**

##### **ASSEMBLEA REGIONALE**

L'Assemblea Regionale è composta dai Presidenti delle associazioni radiantistiche della regione o dai loro delegati. Ognuno esprime in Assemblea un numero di voti proporzionale al numero dei tesserati F.I.R.-C.B. della propria associazione radiantistica. Elegge al suo interno un Presidente e uno o più vice Presidenti. Elegge inoltre un Collegio dei Revisori dei conti e un Collegio dei Probiviri costituito ciascuno da tre membri effettivi e due supplenti.

E' facoltà dell'assemblea regionale nominare un direttivo avente un numero di componenti, finalità e compiti espressamente definiti dall'assemblea stessa secondo i propri poteri.

Il Presidente ed il vice Presidente propongono un segretario ed eventualmente un tesoriere, che l'Assemblea

nomina.

I Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso, i Consiglieri a vita, i Probiviri nazionali ed i Revisori dei Conti nazionali, fanno parte dell'Assemblea regionale, di loro residenza, come consiglieri consultivi. Essi hanno diritto di parola ma non di voto e la loro presenza non è determinante per il quorum del numero legale.

I Presidenti regionali, qualora non rinnovino l'iscrizione alla Federazione entro il 31 Marzo dell'anno in corso, saranno richiamati con lettera raccomandata AR dal Presidente Nazionale, dal Presidente vicario o dalla Segreteria nazionale a provvedere al rinnovo tramite un'associazione federata. Trascorsi 30 giorni senza che vi provvedano decadono dalla carica regionale e da ogni carica ricoperta in seno alla Federazione e si provvederà a convocare una nuova assemblea per l'elezione del nuovo Presidente oppure si provvederà al suo commissariamento.

L'Assemblea Regionale è convocata almeno ogni sei mesi. Eventuali deroghe sulla composizione dell'Assemblea Regionale e sulle sue cariche elettive potranno essere concesse dal Consiglio Nazionale.

#### **Articolo 25**

L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente Regionale ogni volta che lo ritenga opportuno. Deve essere convocato ogni volta che un terzo delle associazioni radiantistiche regionali aderenti, o un terzo dei membri, ne facciano richiesta. Il Presidente Nazionale o il vice Presidente Nazionale competente, possono convocare l'Assemblea Regionale.

Al fine di armonizzare le attività locali è facoltà del Presidente regionale convocare i presidenti delle assemblee provinciali.

La convocazione deve essere inviata a tutte le associazioni federate della regione, a quanti fanno parte dell'Assemblea ed alla Presidenza ed alla Segreteria Nazionale. La convocazione può essere effettuata a mezzo di raccomandata AR oppure congiuntamente a mezzo di posta elettronica (e-mail) e per posta prioritaria.

Delle riunioni dell'Assemblea Regionale, deve essere redatto processo verbale, firmato dal presidente. Entro 30 giorni della riunione, detto verbale dovrà essere inviato ai membri via posta elettronica (e-mail) o via posta prioritaria.

#### **Articolo 26**

L'Assemblea Regionale rappresenta la Federazione a livello regionale, ha compiti analoghi a quelli che il Consiglio Nazionale esercita a livello nazionale con l'esclusione del commissariamento e dell'espulsione delle associazioni federate della propria regione o di aderenti della Federazione iscritti alla propria regione.

Per svolgere questi compiti essa è puntualmente informata delle azioni intraprese dall'ufficio di presidenza, dalla Segreteria nazionale, dal Coordinatore SER nazionale. E' inoltre puntualmente informata dell'attività provinciale.

L'Assemblea Regionale ha sede preferibilmente nel capoluogo di regione, o dove l'Assemblea stessa lo stabilisca. Ha un accordo fra gli aderenti od un regolamento proprio che non deve contrastare con il presente Statuto.

#### **Articolo 27**

## **ASSEMBLEA PROVINCIALE**

L'Assemblea Provinciale è composto dai Presidenti e dai loro delegati di tutte le associazioni radiantistiche federate della provincia. Ognuno esprime in Assemblea un numero di voti proporzionale al numero dei tesserati F.I.R.-C.B. della propria associazione radiantistica. Elegge un Presidente e uno o più vice Presidenti. Può inoltre eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti e un Collegio dei Proviviri costituiti ciascuno da tre membri effettivi più due supplenti.

E' facoltà dell'assemblea provinciale nominare un direttivo avente numero dei componenti, finalità e compiti definiti dalla stessa assemblea secondo i propri poteri.

Il Presidente e il Vice Presidente propongono un segretario ed eventualmente un tesoriere, che l'Assemblea nomina.

I Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso, i Consiglieri a vita, i Proviviri nazionali, i Revisori dei Conti, come pure i Presidenti Regionali competenti, fanno parte dell'Assemblea provinciale, di loro residenza o pertinenza, come membri consultivi. Essi hanno diritto di parola, ma non di voto e la loro presenza o meno non è determinante per il quorum delle presenze o per l'approvazione delle varie delibere.

L'Assemblea Provinciale è convocata almeno ogni tre mesi. Eventuali deroghe sulla composizione dell'Assemblea Provinciale e delle cariche sociali potranno essere concesse dal Consiglio Nazionale.

I Presidenti provinciali, qualora non rinnovino l'iscrizione alla Federazione entro il 31 Marzo dell'anno in corso, saranno richiamati con lettera raccomandata AR dal Presidente nazionale, o dal Presidente vicario o dalla Segreteria nazionale a provvedere al rinnovo tramite un'associazione federata. Trascorsi 30 giorni senza che vi provvedano decadono dalla carica provinciale e da ogni carica ricoperta in seno alla Federazione, e si provvederà a convocare una nuova assemblea per le elezioni del nuovo presidente oppure si provvederà al suo commissariamento

### **Articolo 28**

L'Assemblea Provinciale è convocata dal suo Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno. Deve essere convocato anche quando un terzo dei voti rappresentati in Consiglio lo richieda. Il Presidente Nazionale, il vice Presidente Nazionale competente, il Presidente Regionale competente, possono convocare l'Assemblea Provinciale.

La convocazione deve essere inviata a tutte le associazioni federate della provincia, a quanti fanno parte dell'Assemblea, alla Segreteria Regionale competente ed alla Segreteria Nazionale; può essere effettuata a mezzo raccomandata AR oppure congiuntamente a mezzo di posta elettronica (e-mail) e per posta prioritaria.

Delle riunioni dell'Assemblea Provinciale, deve essere redatto il processo verbale, firmato dal presidente. Entro 30 giorni dalla riunione detto verbale dovrà essere inviato ai membri per posta elettronica (e-mail) o per posta prioritaria.

### **Articolo 29**

L'Assemblea Provinciale rappresenta la Federazione a livello provinciale ed ha compiti analoghi a quelli che il Consiglio Regionale esercita a livello regionale come

citati nell'art. 26 del presente Statuto. La sede dell'Assemblea provinciale è, preferibilmente, nel capoluogo di provincia o dove l'Assemblea lo stabilisca. Ha un accordo fra gli aderenti od un regolamento proprio che non deve contrastare con il presente Statuto.

Per svolgere questi compiti essa è puntualmente informata dal Presidente regionale.

### **Articolo 29 bis**

Nelle Regioni e nelle Province ove esiste una sola associazione aderente alla FIR-CB, il Presidente dell'associazione federata è di diritto Presidente Regionale e Provinciale della Federazione.

### **Articolo 30**

#### **ASSOCIAZIONI RADIANTISTICHE**

Le associazioni radiantistiche, menzionate nell'art. 3, riuniscono nell'ambito del proprio territorio di competenza, le persone che, per ragioni di studio, di lavoro, fini civili e sociali, morali e per l'impegno del tempo libero, si occupano di ricetrasmissioni e di radiodiffusione circolare con apparati di debole potenza o, comunque di infrastrutture personali per l'espressione e la comunicazione.

Le associazioni radiantistiche perseguono le finalità di interesse generale delle ricetrasmissioni. Esplicano, nel rispetto del territorio, ed in armonia con le direttive della Federazione, le attività indicate dall'art. 2 del presente Statuto. Attuano altre particolari provvidenze ritenute vantaggiose per i soci.

Tutte le associazioni radiantistiche e tutte le strutture locali della Federazione hanno patrimonio proprio distinti da quello della Federazione.

Godono, nei confronti di quest'ultima, di piena autonomia nei limiti del presente Statuto.

### **Articolo 31**

Si decide la libera partecipazione degli iscritti di ciascuna associazione radiantistica federata alle attività di tutte le altre associazioni radiantistiche del territorio nazionale, salvo l'elezione delle cariche sociali.

### **Articolo 32**

#### **MEZZI FINANZIARI**

Le entrate della Federazione sono costituite:

- A. Dalle quote sociali.
- B. Da contributi ed erogazioni dei soci o privati.
- C. Da proventi derivanti dalle attività sociali.

Il patrimonio della Federazione è costituito:

- A. Da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà della Federazione.
- B. Da donazioni, lasciti e successioni.
- C. Da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

### **Articolo 33**

#### **ANNO SOCIALE**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno solare. Alla fine di ogni esercizio, e non oltre il 30 Aprile dell'anno successivo, dovranno essere posti all'approvazione del Consiglio Nazionale, sia il bilancio consuntivo che quello preventivo del successivo esercizio.

### **Articolo 34**

## **CONTROVERSIE**

Tutte le eventuali controversie tra associati, associazioni, o tra questi e la Federazione e i suoi organi, sono sottoposte ad arbitrato irrituale - con esclusione di ogni altra giurisdizione - alla competenza dei Proviviri Provinciali, Regionali, ed in appello, ai Proviviri Nazionali.

### **Articolo 35**

#### **SCIoglimento E MODIFICHE STATUTARIE**

Lo scioglimento della Federazione è deliberato dal Congresso a maggioranza di quattro quinti dei voti spettanti alla totalità dei presenti aventi diritto al voto. In caso di scioglimento, il Governo provvederà alla nomina del liquidatore, ed indicherà la destinazione da darsi al patrimonio della Federazione.

Il patrimonio della struttura S.E.R., in caso di scioglimento, sarà devoluto ad un'associazione simile. I Revisori dei Conti in carica al momento della liquidazione, eserciteranno le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

### **Articolo 36**

Le modifiche del presente Statuto dovranno essere approvate dalla maggioranza qualificata di due terzi del Congresso Nazionale.

### **Articolo 37**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

Il S.E.R. (Servizio Emergenza Radio) è una struttura della F.I.R.-C.B. e da questa regolarmente controllata. L'attività di questa struttura è disciplinata dal regolamento esplicativo, dalle delibere del Consiglio Nazionale ed, in via di urgenza, dal Presidente Nazionale.

### **Articolo 38**

Tutte le cariche, siano queste elettive o di diritto, in seno alla Federazione, sono onorifiche.

### **Articolo 39**

I Consiglieri, i Revisori dei conti ed i Proviviri eletti dal Congresso, che nel corso del loro mandato rendessero vacante la loro carica, verranno sostituiti da coloro che nelle liste elettorali presentate risultino primi dei non eletti. I subentranti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

La stessa procedura sarà applicata anche a quei Consiglieri nazionali eletti dal Congresso che per tre volte consecutive e senza giustificazione non dovessero presentarsi ai Consigli Nazionali, o per quei Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso che per quattro volte consecutive, in un mandato, si faranno rappresentare per delega.

### **Articolo 40**

In caso venisse meno la maggioranza dei Consiglieri Nazionali, quelli in carica devono convocare il Congresso Nazionale entro novanta giorni affinché provveda a rinnovare le cariche sociali. Nel caso di dimissioni dell'intero Consiglio Nazionale, Il Congresso dovrà essere convocato d'urgenza, e comunque entro trenta giorni, dal legale rappresentante della Federazione che potrà adempiere, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione.

## **Articolo 41**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, della legge 266/91 e del regolamento generale che fa' parte integrante dello statuto stesso.

**STATUTO F.I.R. - C.B. con le modificazioni approvate singolarmente e con l'approvazione complessiva da parte dell'Assemblea dei delegati del XIV Congresso Nazionale FIR-CB tenutosi a Martina Franca TA, ParkHotel San Michele, i giorni 22-23-24 Ottobre 2010**